

# Più agevole accedere al credito e ottenere fondi pubblici

**Si può anche arrivare all'azzeramento delle spese bancarie**

**Valerio Silveti**

Il rating di legalità comporta dei benefici soprattutto per la società che se ne è dotata. Se da un lato certifica la bontà dell'operato dell'azienda, dall'altro l'ordinamento ne ha ricollegato taluni vantaggi:

- facilitazioni in sede di concessioni di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vantaggi e facilitazioni in sede di accesso al credito bancario.

In attuazione del Dl 1/2012 il ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato, con decreto del febbraio 2014, le modalità in base alle quali tener conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti e crediti bancari.

Si tratta del regolamento che, unitamente a quello promulgato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, costituisce il fondamento della disciplina del rating. È proprio grazie al regolamento del Mef che gli imprenditori hanno finalmente potuto comprendere quali fossero i vantaggi del rating.

Il regolamento prevede che l'ente interessato dichiarare, sia alle pubbliche amministrazioni che alle banche, di essere iscritto nell'elenco delle imprese con rating e comunicare tempestivamente eventuali modifiche, revoche o sospensioni del proprio punteggio.

## Finanziamenti della Pa

Per quanto concerne i finanziamenti da parte della Pa si prevede un sistema di premialità secondo cui le imprese siano:

- preferite in graduatoria;
- avvantaggiate da un punteggio in più rispetto alle altre;
- premiate mediante riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate.

## Istituti bancari

Per quanto riguarda gli istituti bancari, il Ministero ha invece previsto una preferenza in termini di tempi e costi per la concessione dei finanziamenti.

Le banche, così come previsto nel decreto 57/2014, dovranno:

- definire e formalizzare procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e costi delle istruttorie;
- considerare il rating tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e tenerne conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione.

In alcuni casi è previsto l'azzeramento totale delle spese o dell'assegnazione di uno spread di classificazione del rischio superiore a quello di appartenenza. Alcuni istituti, inoltre, non solo considerano la presenza o meno del rating, ma anche il punteggio ottenuto dall'impresa, parametrando maggiori benefici a punteggi più alti: costi d'istruttoria e condizioni economiche ridotte in maniera proporzionale con il crescere del punteggio ottenuto.

Inoltre, gli istituti bancari dovranno verificare il mantenimento nel tempo del rating da parte del beneficiario del credito dovendo intervenire con eventuali revisioni in caso di sospensione, modifica o revoca dello stesso.

## La vigilanza

A vigilare sulle condotte tenute dagli istituti di credito ci sarà poi la Banca d'Italia che, annualmente, riceverà una dettagliata relazione, con annessa motivazione volta ad illustrare le ragioni, di tutti i casi in cui il rating di legalità non abbia influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione.

Inoltre, ogni banca dovrà dare pubblicità, mediante la diffusione sul proprio sito internet, della suddetta relazione. Sulla base dei dati ricevuti dai singoli operatori creditizi la Banca d'Italia pubblica annualmente, a soli fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.

La valutazione del rating da parte degli operatori bancari o delle pubbliche amministrazioni non è però vincolante, nel senso che le previsioni del Regolamento sono delle misure minime da rispettare. A queste però ben possono aggiungersene delle ulteriori ed infatti l'Abi e Confindustria

hanno convenuto di voler integrare le prassi con l'inserimento della previsione secondo cui il credito erogato ad aziende dotate di rating di legalità implichi un minore assorbimento di capitale.

Gli effetti, quindi, sono dinamici e possono evolversi parallelamente alle necessità dell'ordinamento di voler costruire un sistema incentrato sull'etica aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ATTENTI A...**



## Gli appalti di servizi postali

È possibile utilizzare il rating in materia di appalti pubblici di servizi postali. L'Anac ha, infatti, previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare, quale parametro valutativo per gli appalti, il rating. Tale inclusione, verosimilmente, potrebbe estendere le finalità del rating, da strumento di agevolazione al credito, ad elemento valutativo in sede di gare di appalto.

